



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE



Il giudice delegato

alla procedura n. 6 del 2019 - GENNARO NATELLI E BUONO CONCETTA proposta ai sensi dell'art. 10 e ss L n. 3/2012 per la composizione della crisi da sovraindebitamento,

rilevato che gli istanti hanno presentato in data 21.06.2019 presso l'OCC dell'ODCEC di Caserta istanza per la nomina del gestore della crisi da sovra indebitamento;

che con provvedimento del 16.07.2019 nell'ambito del procedimento n.10/2019, il Referente dott. Pietro Raucci nominava quale gestore il dott. Michele Ingicco con studio in Capua alla Via Giardini n.10;

che ricorrevano e ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

risultano qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;

risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge.

non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;

non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);

non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

che la documentazione a corredo dell'istanza ex art. 15 co. 9 legge 3/2012 ha permesso di ricostruire la situazione debitoria, l'elenco dei crediti nonché, le fonti reddituali per sostenere il rientro dei debiti contratti dai consumatori.

che il professionista incaricato Dott. Michele Ingicco ha difatti svolto il proprio ruolo mediante il deposito in data 14.11.2019 della Relazione particolareggiata ex articolo 9, comma 3 – bis Legge 27.01.2012 n. 3 dalla quale si evince sia il **GIUDIZIO POSITIVO** sulla completezza e sulla



attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012 sia **L'ATTESTAZIONE** sulla veridicità dei dati esposti e la **FATTIBILITA'**e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Così esposta ed integrata la domanda si rileva che:

essa è stata accompagnata dalla relazione particolareggiata del professionista;

la documentazione prodotta dal debitore è completa così come attestato anche dall'OCC;

dalla relazione del professionista emerge che le obbligazioni assunte non hanno tratto origine da un'attività commerciale;

le circostanze di fatto esposte consentono di ritenere la mancanza di colpa nell'assunzione delle obbligazioni;

non si ravvisano atti in frode ai creditori rilevandosi che l'istante, nonostante i debiti di cui deve rispondere, ha mantenuto la sua occupazione continuando a svolgere sempre la stessa attività lavorativa di dipendente subordinato;

l'iter procedimentale si è svolto regolarmente,

non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lett a) e b);

la documentazione prodotta ha consentito al professionista di ricostruire i debiti del ricorrente e la sua situazione economico patrimoniale

Posto quanto sopra la procedura di liquidazione può pertanto dichiararsi aperta,

P.T.M.

Dichiara aperta la procedura di cui all'art.10 e ss. della legge 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento

fissare l'udienza di comparizione del 30.1.20 otre 11:00 al fine di omologare il piano del consumatore come proposto;

Si notifici a cura deli istanti ai creditori indicati nel piano

dispone, ai sensi dell'art.10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".

Dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet del Tribunale adito.



Si invita il gestore della crisi a voler valutare l'eventualità di provvedimenti di liquidazione di professionisti delegati nella procedura esecutiva da inserire nel piano;

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed all'OCC nominato.

S. Maria C.V., 25.11.19

Il Giudice
Dott.ssa Rita Di Salvo

Ai sensi del primo comma dell'articolo 125 (

Si comunichi.

25/11/2019

Il giudice
dr. Rita Di Salvo



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione Fallimentare

Organismo di Composizione della Crisi

OCC - ODCEC Caserta

Gestore Dott. Ingicco Michele

Relazione particolareggiata

Ex articolo 9, comma 3 - bis Legge 27.01.2012 n. 3

Piano del Consumatore

Natelli Gennaro e Buono Concetta

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

INDICE

1. Premessa.....	3
2. Dati anagrafici debitore e composizione del nucleo familiare	7
3. Analisi della debitoria	9
4. Situazione patrimoniale e reddituale	13
5. Attività svolta dal gestore della crisi	15
6. Cause di indebitamento	19
7. Ragioni incapacità di adempiere le obbligazioni assunte	20
8. Diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni.....	25
9. Resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni	29
10. Inesistenza atti in frode ai creditori.....	30
11. Eventuale esistenza di atti di disposizione	30
12. Stato della procedura esecutiva R.G. n. 478/2017	31
13. Sintesi del piano del consumatore	31
14. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione	34
15. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore	37
16. Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano	38

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

1. PREMESSA

Il sottoscritto dott. Ingicco Michele, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta al n. 1966/A, pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it, con studio in Capua alla Via Giardini n. 10, con provvedimento dell'OCC – ODEC CE 02.07.2019 (procedimento n. 10/2019 del registro degli affari ex art. 9 D.M. 202/2014) è stato nominato Gestore della Crisi da sovraindebitamento richiesta dai sig.ri **Natelli Gennaro** (C.F. NTLGNR62H09F839H), nato a Napoli (NA) il 09/06/1962, e la sig.ra **Buono Concetta** (C.F. BNUCCT68T65F839D), nata a Napoli il 25/12/1968, entrambi domiciliati a San Nicola La Strada (CE) alla via Grotta n. 52, elettivamente domiciliati in Frattamaggiore alla Via Biancardi n. 22, presso lo studio dell'Avv. Ciro Palladino. Entrambi risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della citata legge.

Il sottoscritto professionista, dopo aver accettato l'incarico, dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del Regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- di non essere legato ai debitori e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., cioè di non essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado dei debitori persone fisiche;
- di non avere, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dei debitori;

In relazione alla procedura in essere, si rappresenta che i sig.ri Natelli Gennaro e Buono Concetta, si sono impegnati personalmente e con l'assistenza dell'Avv. Ciro Palladino a fornire il supporto necessario al nominato Gestore per la ricostruzione della situazione economica patrimoniale.

Inoltre, ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- risultano qualificabili come consumatori ai sensi del comma 2 dell'art. 6, comma 2, lettera b) della legge n.3 del 27 gennaio 2012, che definisce il "consumatore" come: *" il Debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale*

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

eventualmente svolta, con la conseguenza che la qualifica deve rivelarsi dalle specificità dei contratti effettivamente conclusi, ovvero che le obbligazioni assunte devono essere estranee e non riferibili ad attività d'impresa o professionali.

- risultano versare in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge in quanto si trovano *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*;
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L.n. 3/2012;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di accordo per come formulata dai debitori, con il supporto e la consulenza dell'avv. Ciro Palladino, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- Elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- Elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei ricorrenti;
- Certificato di stato di famiglia;
- Fotocopia documenti di identità;
- Posizione lavoro (contratto e comunicazione per l'impiego);
- Estratto debitorio Agenzia Entrate Riscossione;
- Comunicazione indennità disoccupazione NASpl di Natelli Simone;
- Atto di pignoramento immobiliare da parte di UNICREDIT S.p.a.;
- Atto di intervento nella procedura di esecuzione da parte di Condominio La Fenice;
- Relazione tecnica CTU procedura esecutiva immobiliare Trib. Santa Maria C.V. RGE 478/2017;
- Avviso terzo tentativo di vendita.

Lo scrivente, ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 procederà a relazionare circa la proposta di Piano del Consumatore formulata dai sig.ri Natelli Gennaro e Buono Concetta e a redigere una relazione particolareggiata della crisi sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;

Dott. Michele Ingicco
 Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
 Tel. 0823 969 302
 e-mail: studioingicco@gmail.com
 pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- d) indicazione della eventuale esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dai consumatori a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

2. DATI ANAGRAFICI DEI DEBITORI E COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Di seguito si presentano i dati anagrafici riassuntivi del debitore sovra-indebitato e del coobbligato in solido.

Il **Sig. NATELLI GENNARO**, C.F. NTLGNR62H09F839H, nato a Napoli 09/06/1962, risulta essere alle dipendenze A TEMPO INDETERMINATO della società Natelli Srls – P.Iva e c.f. 04039180619 con sede in San Nicola La Strada al Viale Italia 71 - 81020, esercente attività di “riparazione di carrozzerie di autoveicoli”, con la qualifica di carrozziere – tempo pieno, percettore di uno stipendio mensile netto in busta paga di 1.200,00 – 1.300,00 euro;

La **Sig.ra BUONO CONCETTA**, C.F. BNUCCT68T65F839D, nata a Napoli il 25.12.1968, risulta essere **CASALINGA**, come tale non percettrice di alcun reddito.

Il nucleo familiare dei debitori, come si evince dal certificato dello stato di famiglia, oltre ai suddetti ricorrenti è composto attualmente da:

- **NATELLI SIMONE**, nato a Napoli il 03.08.1996 – NTLSMN96M03F839, percettore di indennità di disoccupazione NASpI dell'importo di circa euro 800,00 mensili;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- **NATELLI FABIO**, nato a Caserta il 17.03.2008 - NTLFBA08C17B963L,
studente presso la classe 1 media Istituto Mazzini in San Nicola La Strada.

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento del debitore e del nucleo familiare.

Il nucleo familiare, secondo quanto prospettato dal debitore, sopporta le seguenti spese annue:

ENEL	€ 600,00
GAS	€ 450,00
ACQUA	€ 300,00
Oneri condominiali + rifiuti	€ 750,00
Spese mediche	€ 500,00
Spese alimentari e varie	€ 7.000,00
TOTALE	€ 9.600,00

L'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare composto da genitori e 2 figli, indica una spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità pari a euro 460,81 e per spese non alimentari pari a euro 1.590,41;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Dall'interrogazione del calcolo delle soglie di povertà dell'ISTAT, scaturisce che per un nucleo familiare di 4 componenti, di cui un minorenni, la soglia di povertà assoluta per le zone del mezzogiorno si attesta ad euro 1.284,17.

Da quanto manifestato dai ricorrenti, per il sostentamento della famiglia, basterebbero circa 800 euro mensili, tenendo tuttavia conto che il figlio maggiorenne, in misura sporadica e con lavori saltuari, riesce a dare anch'egli un piccolo contributo economico alla famiglia (si tenga tuttavia conto che attualmente lo stesso contribuisce alle spese familiari attraverso la messa a disposizione della propria indennità di disoccupazione NaSpi). Pertanto si ritengono congrue e contenute le spese indicate dal debitore rispetto alla tabella ISTAT più avanti riportata (pagina 24), e corretta la previsione che per il mantenimento del nucleo familiare è necessario un fabbisogno mensile di circa euro 800,00.

3. ANALISI DELLA DEBITORIA

Il debitore ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere all'Organo giudicante ed ai creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa.

La attuale situazione debitoria del sig. Natelli Gennaro, dettagliatamente indicata nel piano del consumatore, può essere così rappresentata:

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

CREDITORI	DEBITO RESIDUO
<p>UNICREDIT SPA - P.IVA 00348170101</p> <p>Contratto di mutuo ipotecario n.317.328, raccolta n.41.625 del 29.04.2005.</p> <p>Importo originario: € 265.600,00</p> <p>Durata anni 30</p> <p>Tasso variabile - Ammortamento alla francese</p> <p>Importo rata mensile: € 1.200,00/1.300,00 essendo variabile puro.</p>	<p>€ 246.187,50 Pende procedura esecutiva immobiliare dinanzi Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante RGE n.478/2017 - terzo tentativo di vendita alla data del 4.12.2019 al prezzo base d'asta di € 118.125,00 con possibilità di partecipare con una offerta minima di € 88.594,00.</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE</p>	<p>€ 8.935,98 come risulta dalla lista documenti in atti.</p>
<p>CONDOMINIO RESIDENZA LA FENICE</p>	<p>€ 2.231,19 Atto di intervento procedura esecutiva RGE 478/2017</p>

Nel dettaglio:

- I. UNICREDIT SPA** – contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 29.04.2005, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Iaccarino, rep.317.328, racc.n.41.625, della DURATA DI 30 ANNI ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 1/9/93 n.985 per l'importo originario di € 265.600,00 assistito da garanzia ipotecaria per € 531.200,00, sull'immobile sito in San Nicola La Strada

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticserta.it

(CE) via Grotta Parco Residenziale La Fenice e precisamente: *Appartamento posto al quarto piano della scala A contraddistinto con il numero interno 10 e n.1 box auto di mq.20, riportati nel N.C.E.U al foglio 5, p.lla 5161, rispettivamente sub.21 cat. A/2, classe 4, vani 7,5, r.c. € 871,52 e sub.55, cat. C/6, classe 4, mq.20, r.c. € 54,74.*

Il sig. Natelli Gennaro e la sig.ra Buono Concetta provvedevano al pagamento delle rate del suddetto mutuo ipotecario fino alla data del 30.04.2012 compreso. Per sopraggiunte difficoltà economiche, stante il mancato pagamento delle restanti rate, la Unicredit Spa provvedeva ad eseguire pignoramento immobiliare **DINANZI IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PROCEDURA ESECUTIVA RECANTE RGE N.478/2017. ATTUALMENTE TROVASI AL TERZO TENTATIVO DI VENDITA CON DATA FISSATA AL 04.12.2019 AL PREZZO DI BASE D'ASTA DI € 118.125.00 E POSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE CON UNA OFFERTA MINIMA DI € 88.594.00.**

- II. AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE** - L'esposizione debitoria del sig. Natelli verso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, alla data del 08.11.2019 è di euro 8.939,79 ed è così rappresentata:

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Tabella analitica dei debiti iscritti a ruolo

DESCRIZIONE	IMPORTI A RUOLO	AGGI E DIRITTI	INTERESSI DI MORA ALTRE SPESE	TOT. DA PAGARE
AMM. FINANZIARIA	€498,61	€67,44	€194,39	€760,43
REGIONE CAMPANIA	€2.756,09	€286,23	€451,08	€3.493,40
CAMERA DI COMMERCIO	€130,99	€19,81	€25,97	€176,77
COMUNE DI SAN NICOLA	€1.837,61	€117,11	€123,89	€2.078,61
COMUNE DI NAPOLI	€421,89	€41,74	€47,59	€511,22
COMUNE DI SANT'ARPINO	€240,25	€28,37	€44,75	€313,37
COMUNE DI CAIVANO	€1.365,85	€124,42	€115,72	€1.605,99
T O T A L I	€7.251,29	€685,12	€1.003,39	€8.939,79

III. CONDOMINIO RESIDENZA LA FENICE – A seguito di inadempienze nel pagamento delle quote condominiali riferite al Condominio Residenza La Fenice, nel quale i ricorrenti risultano essere proprietari dell'appartamento posto al quarto piano della scala A contraddistinto con il numero interno 10, il predetto condominio, interveniva nella procedura di esecuzione immobiliare

Dott. Michele Ingicco
 Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
 Tel. 0823 969 302
 e-mail: studioingicco@gmail.com
 pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

RGE 478/2017 promossa da UNICREDIT SPA, per l'importo complessivo di euro 2.231,19.

Pertanto, a fronte di quanto sopra riportato, sussiste un debito residuo totale per € 257.354,67.

4. SITUAZIONE PATRIMONIALE E REDDITUALE

A fronte della situazione debitoria sopra rappresentata, i sig.ri Natelli Gennaro e Buono Concetta dispongono del seguente patrimonio che è così composto:

PATRIMONIO IMMOBILIARE

- 1) Abitazione principale e pertinenza in San Nicola La Strada (CE) alla via Grotta Parco Residenziale La Fenice, e precisamente: *Appartamento posto al quarto piano della scala A contraddistinto con il numero interno 10 e n.1 box auto di mq.20, riportati nel N.C.E.U al foglio 5, p.lla 5161, rispettivamente sub.21 cat. A/2, classe 4, vani 7,5, r.c. € 871,52 e sub.55, cat. C/6, classe 4, mq.20, r.c. € 54,74.* Il valore attuale di tale immobile è valutato in euro 118.125 corrispondente al valore attuale del prezzo base d'asta.
- 2) N. 1 box auto di mq 16 riportati nel N.C.E.U. al foglio 5, p.lla 5161, sub 40, che a seguito di sopralluogo e di valutazione del Sig. Del Prete Pasquale, agente immobiliare iscritto al n. 1183 del R.E.A di Caserta, parametrando la stima dell'immobile in questione ai valori "OMI", ai valori "Quotazioni MQ" in

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

collaborazione con "FIAIP", tenendo conto della scarsa offerta di box auto in vendita, valutava in euro 16.000,00 il valore più probabile di mercato del box auto in questione.

PATRIMONIO MOBILIARE

- 1) Bei mobili registrati valore corrispondente a zero. I veicoli di proprietà dei debitori non hanno infatti valore apprezzabile tali da poter essere utilizzati come parametro di valutazione.
- 2) Beni mobili non registrati di non apprezzabile valore, trovandosi in casa oltre beni non pignorabili ex art. 514 cpc, beni che non hanno valore in caso di procedura esecutiva mobiliare presso il debitore;

FLUSSI REDDITUALI

Attualmente i flussi reddituali sono rappresentati:

- 1) Dalla retribuzione mensile del sig. Natelli Gennaro il quale risulta essere alle **dipendenze A TEMPO INDETERMINATO** della società Natelli Srls - P.Iva 04039180619 con sede in San Nicola La Strada al Viale Italia 71 - 81020, esercente attività di "riparazione di carrozzerie di autoveicoli", con la qualifica di carrozziere - tempo pieno, percettore di uno stipendio mensile pari ad euro 1459,47 al lordo;
- 2) Dall'indennità di disoccupazione NASpI del figlio del debitore, Natelli Simone, per un importo di euro 800,00 circa.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

5. ATTIVITA' SVOLTA DAL GESTORE DELLA CRISI

Lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi, presa visione della domanda introduttiva e della proposta di piano del consumatore presentata dai Sig.ri Natelli Gennaro e Buono Concetta, ha provveduto a porre in essere le attività che di seguito si specificano:

1. Vari incontri con il debitore e il suo legale Avv. Palladino Ciro, fino alla decisione della proposta del Piano del Consumatore;
2. Consultazione del contratto di acquisto dell'abitazione principale e del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto con Unicredit S.p.a.;
3. Consultazione elenco versamenti rate mutuo pagate;
4. Archivio della Centrale Rischi - Banca d'Italia;
5. Archivio della Centrale Allarme Interbancaria - Banca d'Italia;
6. Sistema di informazione creditizia gestito dalla CRIF;
7. Sistema di informazione creditizia gestito dalla CTC;
8. Risultanze catastali;
9. Ispezione ipotecaria;
10. Visure protesti;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

11. Estratto ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;

12. Atti procedimento esecutivo.

Per quel che riguarda l'esito dell'indagine presso la Centrale Rischi Banca D'Italia (risposta del 09/09/2019) per entrambi i coniugi, si evidenzia una sofferenza relativa all'ipoteca gravante sulla sua abitazione principale con la Unicredit s.p.a per un importo garantito di euro 157.500,00 ed un'ulteriore sofferenza di euro 6.140,00 senza garanzia alcuna, mentre non risulta alcuna segnalazione alla Centrale di allarme Interbancaria.

Dall'indagine svolta in CTC CONSORZIO TUTELA DEL CREDITO non risultano segnalazioni.

Dall'ispezione ipotecaria, si evidenzia quanto segue:

- Trascrizione del 05/05/2005 - Registro Particolare 12452 Registro Generale 21930 - Atto del Notaio Dott. Carlo Iaccarino, Repertorio 317327/41624 del 29/04/2005 - IPOTECA A FAVORE DI UNICREDIT BANCA PER LA CASA SPA - per acquisto prima casa e pertinenza - immobili in San Nicola la Strada (Ce) alla via Grotta Parco Residenziale La Fenice riportati nel N.C.E.U. al
 - foglio 5, p.lla 5161, sub 21, cat A/2, classe 4, vani 7,5, r.c. 871,52;
 - Foglio 5, p.lla 5161, sub. 55, cat C/6, classe 4, mq 20, r.c. 54,74;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- Trascrizione del 19/07/2007 – Registro particolare 22460 Registro generale 44688 – atto del Notaio Dott. Pasquale Liotti, Repertorio 67919 / 18233 del 20/06/2007 – REGOLAMENTO DI CONDOMINIO;

- Iscrizione del 24/01/2006 – Registro Particolare 1584 Registro Generale 4067 – Pubblico ufficiale GEST LINE S.P.A., Repertorio 104292/28 del 18/01/2006 -IPOTECA LEGALE A FAVORE DI GEST LINE S.P.A. derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART. 77 DPR 602/73 MODIFICATO DA D.LGS. 46/99 E DAL D.LGS. 193/01 - immobili in San Nicola la Strada (Ce) alla via Grotta Parco Residenziale La Fenice riportati nel N.C.E.U. al
 - foglio 5, p.lla 5161, sub 21, cat A/2, classe 4, vani 7,5, r.c. 871,52;
 - Foglio 5, p.lla 5161, sub. 55, cat C/6, classe 4, mq 20, r.c. 54,74;
 - Foglio 5, p.lla 5161, sub 40, cat C/6, classe 4, mq 16, r.c. 43,80.

- Trascrizione del 27/02/2009 – Registro Particolare 6955 Registro generale 11081 – Notaio Dott. Tommaso Gaeta, Repertorio 33564/4796 del 20/02/2009 – COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE CONIUGI NATELLI GENNARO BUONO CONCETTA - immobili in San Nicola la Strada (Ce) alla via Grotta Parco Residenziale La Fenice riportati nel N.C.E.U. al
 - foglio 5, p.lla 5161, sub 21, cat A/2, classe 4, vani 7,5, r.c. 871,52;
 - Foglio 5, p.lla 5161, sub. 55, cat C/6, classe 4, mq 20, r.c. 54,74;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- Foglio 5, p.lla 5161, sub 40, cat C/6, classe 4, mq 16, r.c. 43,80.
- Trascrizione del 12/12/2017 – Registro Particolare 30588 Registro generale
- 40360 – Pubblico Ufficiale Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Repertorio 175113 – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI - immobili in San Nicola la Strada (Ce) alla via Grotta Parco Residenziale La Fenice riportati nel N.C.E.U. al
 - foglio 5, p.lla 5161, sub 21, cat A/2, classe 4, vani 7,5, r.c. 871,52;
 - Foglio 5, p.lla 5161, sub. 55, cat C/6, classe 4, mq 20, r.c. 54,74;
- Dalla visura protesti, non risultano protesti in capo ai ricorrenti;
- Dalle informazioni raccolte presso Agenzia Entrate Riscossione, risulta un debito per € 8.939,79 alla data del 08/11/2019, dettagliato nella tabella precedente.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

6. CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'esame della documentazione depositata dal debitore a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei sig.ri Natelli Gennaro e Buono Concetta. Nell'anno 2005 i coniugi Natelli, decidevano di stipulare un mutuo per l'importo di € 265.600,00 con la Unicredit s.p.a per acquistare l'immobile da destinare ad abitazione principale, sito in San Nicola La Strada (CE) alla via Grotta Parco Residenziale La Fenice.

Il contratto di mutuo prevedeva la restituzione dell'importo in 30 anni e il rimborso mediante il pagamento di n. 360 rate per un importo mensile variabile di circa euro 1.200,00/1.300,00. Da quanto è emerso, le cause dell'indebitamento sono da rinvenirsi nell'incapacità dei ricorrenti di calcolare con estrema oggettività la sostenibilità dell'indebitamento.

Per il caso in esame, risulta dunque necessaria una disamina circa la ragionevole prospettiva per il debitore, al momento della stipula del mutuo, di potervi far fronte.

Il legislatore, nell'emanazione della legge 3/2012, oltre ai requisiti oggettivi e soggettivi, ha inteso marcare il c.d. requisito della meritevolezza. Tanto è dato comprendere anche dalla circostanza indicata espressamente nella legge, la quale richiede che il debitore in stato di crisi non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di risoluzione della crisi per risolvere la propria situazione di

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

insolvenza. Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione delle obbligazioni assunte. Lo scrivente ritiene altresì che, per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe verificare il comportamento del creditore soprattutto per quel che concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato. Nella fattispecie in esame si ritiene sussistente il requisito della meritevolezza. In primo luogo è opportuno rilevare che i coniugi Natelli-Buono hanno contratto l'unico finanziamento che ha determinato il sovraindebitamento per assicurare e garantire un "tetto" alla propria famiglia, oltre che un bene di sicuro valore economico nel tempo.

7. RAGIONI DELL'INCAPACITA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere le obbligazioni assunte, un ruolo senza dubbio di rilievo assume la considerazione delle necessità della famiglia intese qui come spese necessarie a far fronte alla soddisfazione dei bisogni primari essenziali dei suoi componenti, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, tenendo conto del conseguente **minimo annuo vitale**, definito come reddito necessario allo stretto sostentamento del nucleo familiare, diventa essenziale la verifica del rapporto tra

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

l'esborso complessivo mensile dovuto ai prestiti in essere ed il surplus annuo rispetto al minimo vitale così come individuato dall'ISTAT, ovvero la disponibilità effettiva di denaro liquido (o mezzi equivalenti) di cui il debitore può effettivamente disporre per il rimborso dei prestiti, senza minare la capacità di garantire al nucleo familiare i mezzi per una esistenza libera e dignitosa. Tale rapporto, attualmente eccede la disponibilità economica necessaria per garantire la semplice sussistenza di un nucleo familiare.

In considerazione di quanto sopra, risulta evidente la oggettiva impossibilità del Debitore di onorare gli impegni finanziari alle scadenze prefissate per via della verificata insussistenza di adeguata capacità reddituale.

Il Sig. Natelli Gennaro, percepisce un reddito medio netto mensile di circa € 1.200,00-1.300,00.

Indagine corrente sui consumi delle famiglie: L'indagine sui consumi delle famiglie rappresenta uno strumento attraverso il quale poter descrivere, analizzare ed interpretare i comportamenti di spesa delle famiglie residenti in Italia. Tale indagine, di tipo campionario, rileva le spese familiari per consumi, prestando particolare attenzione agli aspetti sociali ed economici delle condizioni di vita delle famiglie. Le stime diffuse nella Statistica report diffusa si basano sui dati dell'Indagine sulle spese delle famiglie, che sostituisce la precedente Indagine sui consumi ed è il risultato di una lunga fase di sperimentazione di tecniche e metodologie per il miglioramento della qualità dei dati. Modifiche sostanziali sono

state introdotte in tutte le fasi del processo; per tale motivo è stato necessario ricostruire le serie storiche dei principali aggregati di spesa, a partire dal 1997.

Dopo due anni di calo, nel 2014 la spesa media mensile per famiglia in valori correnti risulta sostanzialmente stabile e pari a 2.488,50 euro (+0,7% rispetto al 2013) in un contesto macroeconomico che, tra il 2011 e il 2014, registra una moderata crescita del reddito disponibile e della propensione al risparmio.

Tra il 2013 e il 2014 la spesa media mensile è pressoché invariata in termini reali, tenuto conto dell'andamento dei fitti figurativi (-0,8%), della dinamica dei prezzi (+0,2%) – che ha determinato una sostanziale stabilità del potere d'acquisto – e dell'errore campionario.

Il livello di spesa alimentare rimane complessivamente stabile (in media 436,06 euro al mese). Continua la diminuzione della spesa per carne (da 99,64 nel 2013 a 97,20 euro nel 2014), che si accompagna a quella per oli e grassi (da 15,16 a 13,79 euro) e per bevande analcoliche (da 20,61 a 19,66 euro), mentre aumenta la spesa per piatti pronti e altre preparazioni alimentari (da 9,52 a 10,5 euro).

Dopo tre anni di crescita, scende il numero di famiglie che riducono la quantità o la qualità dei prodotti alimentari acquistati (dal 62% al 59%), soprattutto nel Centro-Nord. Non si riduce la quota di acquisti presso hard discount (13%), che continua a crescere al Sud e nelle Isole (dal 12% al 15%).

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Sostanzialmente stabile anche la spesa per beni e servizi non alimentari (2.052,44 euro in media al mese). Per il secondo anno consecutivo si riducono le spese per comunicazioni, servizi ricettivi e di ristorazione. Tornano, invece, a crescere dopo tre anni di calo le spese per abbigliamento e calzature, quelle per mobili, articoli e servizi per la casa, per la salute, l'istruzione, la cura della persona e gli effetti personali, soprattutto nel Nord-ovest.

I livelli di spesa più bassi, tenuto conto anche dell'ampiezza familiare, si osservano per le coppie giovani (con persona di riferimento under35), che, per la prima volta, hanno una spesa inferiore a quella delle coppie con persona di riferimento di 65 anni e oltre (di circa 100 euro).

Nelle aree metropolitane, dove la spesa media mensile raggiunge i 2.723,92 euro, (2.409,96 euro quella nei piccoli comuni), quote di spesa più elevate sono destinate all'abitazione (a seguito dei livelli più alti degli affitti e dei fitti figurativi) e ai beni e servizi legati al tempo libero (ricreazione, spettacoli, cultura, servizi ricettivi e di ristorazione). Restano le tradizionali differenze territoriali nelle spese medie delle famiglie tra Centro-Nord e Mezzogiorno, con valori massimi osservati in Trentino-Alto Adige (3.073,54 euro) e in Emilia-Romagna (2.883,27 euro) e valori minimi per la Calabria (1.757,82 euro) e la Sicilia (1.778,86 euro). Si tratta di una differenza tra i valori medi che assume un massimo pari a 74,8%.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Capitolo di spesa	Numero di componenti					Totale
	1	2	3	4	5 e più	
SPESAMEDIAANNUALI	1.535,88	2.252,51	2.643,24	2.912,73	2.962,36	2.153,86
SPESAMEDIA MENSILE (190%)	1.817,04	2.665,86	2.980,11	3.226,36	3.269,40	2.563,94
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	293,44	467,18	537,71	614,09	685,66	457,12
Pane e cereali	46,69	74,11	90,66	106,42	121,83	75,57
Carni	56,01	95,21	111,56	130,98	151,54	93,77
Pesci e prodotti ittici	23,76	40,7	46,66	54,97	58,38	39,37
Latte, formaggi e uova	37,51	58,58	68,52	79,17	89,63	58,26
Oli e grassi	10,83	19,22	19,91	21,99	23,53	17,27
Frutta	31,26	47,96	47,78	50,91	54,14	43,28
Vegetali	43,37	66,17	72,08	80,17	89,65	63,17
Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi	12,61	19,64	23,26	27,23	29,19	19,67
Piatti pronti e altre preparazioni alimentari (prodotti alimentari n.a.c.*)	7,53	9,53	13,31	13,33	15,08	10,42
Caffè, tè e cacao	9,45	14,93	16,09	17,07	18,99	13,9
Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura	14,42	21,12	27,87	31,84	33,71	22,45
Non alimentare	1.523,60	2.198,67	2.442,40	2.612,28	2.583,73	2.106,83
Bevande alcoliche e tabacchi	31,73	46,69	53,61	56,71	58,07	45,2
Abbigliamento e calzature	70,55	104,54	145,25	190,92	207	119,33
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	771,51	991,01	938,77	932,81	926,62	898,19
Manutenzioni straordinarie	17,23	39,67	25,53	31	25,54	27,82
Affitti figurativi	509,61	661,11	609,46	589,82	561,92	586,71
Mobili, articoli e servizi per la casa	86,85	115,74	125,7	119,55	138,95	109,87
Servizi sanitari e spese per la salute	90,18	143,89	135,3	132,65	134,56	122,71
Trasporti	150,59	290,06	389,06	429,27	416,42	290,48
Comunicazioni	41,91	64,76	77,06	83,3	89,86	63,68
Ricreazione, spettacoli e cultura	79,53	123,07	161,04	194,68	180,04	129,74
Istruzione	3,79	6,53	26,1	39,66	41,36	16,03

* Prodotti alimentari non altrove classificati, includono sale, spezie, condimenti e alimenti per bambini.

** Includono beni e servizi per la cura della persona, effetti personali, servizi di assistenza sociale, assicurazioni e finanziari.

Le spese mensili fisse per il sostentamento della famiglia ammontano a circa € 800,00, come sopra evidenziato.

Dott. Michele Ingicco
 Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
 Tel. 0823 969 302
 e-mail: studioingicco@gmail.com
 pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Si evidenzia che sulla base dei parametri Istat per il calcolo della soglia di povertà, la spesa media di una famiglia del Sud Italia composta da 4 persone è pari ad € 1.284,17.

8. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Nel caso di specie, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella capacità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Lo scrivente osserva che non ricorre nel caso in esame, dovendosi riconoscere all'istante la qualità di consumatore, la condizione ostativa all'omologa di cui all'art. 12. bis co. 3 L 3/12 e cioè che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al Credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La legge, con l'art. 12 bis; co. 3 dispone che il giudice ai fini dell'omologa del piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero abbia colposamente determinato il sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Il legislatore con riferimento al sovraindebitamento determinato dal ricorso ai finanziamenti nel mercato creditizio con l'espressione "determinato" fa riferimento a una relazione giuridica tra condotta del debitore ed evento in cui il comportamento del consumatore si pone come causa esclusiva della situazione di squilibrio economico.

Invero, la disposizione in esame deve essere letta in modo coordinato con l'art. 124 bis co. 1 TUB. Quest'ultimo articolo prevede che: *"1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Il legislatore prevede, dunque, uno specifico obbligo del finanziatore il quale deve acquisire dal cliente e tramite la consultazione di banche dati pertinenti informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo.

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto.

In coerenza con la *ratio* della norma diretta alla tutela d'interessi pubblicitici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti dal proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'art. 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Invero, nella fase diretta alla stipula del contratto di finanziamento è previsto *ex legis* la necessaria consulenza finanziaria dell'intermediario il quale, sulla base delle informazioni di cui può disporre, ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere il finanziamento al consumatore.

La seconda questione che si pone riguarda l'interpretazione del concetto colposamente, quindi, se il legislatore prescrive quale condizione ostativa all'omologa una situazione soggettiva, di dolo o colpa, ovvero una situazione oggettiva, cioè il rispetto di regole cautelari.

A modesto parere di chi scrive, si ritiene di escludere che il legislatore con la locuzione colposamente faccia riferimento al rispetto di regole cautelari, cioè alla cd. colpa oggettiva.

L'art.124 bis TUB prevede, in caso di ricorso al credito, l'automatica consulenza finanziaria dell'intermediario, quindi, nessuna violazione di regole precauzionali è riscontrabile nella condotta del consumatore il quale nel richiedere accesso al

mercato creditizio attiva direttamente, giusta la citata disposizione, l'attività di consulenza dovuta dall'intermediario a protezione del mercato e dello stesso istante.

Logico corollario è che con la locuzione colposamente il legislatore fa riferimento all'elemento psicologico.

La lettura coordinata dei requisiti soggettivi e oggettivi che devono essere valutati ai sensi dell'art. 12 cit, impone di ritenere che il giudice conclude in senso negativo il giudizio di meritevolezza nel caso in cui il consumatore si sia rappresentato e abbia voluto la condotta che è stata causa determinante ed esclusiva dell'accesso al mercato creditizio con conseguente situazione di sovraindebitamento, situazione che si risconterà nel caso in cui il soggetto abbia fornito false informazioni all'intermediario nella fase di stipula del contratto.

Il consumatore, quindi, non può essere ritenuto in colpa per essersi rivolto a un soggetto, appunto l'intermediario, titolare di un ufficio di diritto privato, e aver fatto affidamento sulla relativa capacità di valutare il proprio merito creditizio.

L'indebitamento è conseguente proprio alla volontà di adempiere tempestivamente le proprie obbligazioni al punto tale da ricorrere a nuovi finanziamenti per consentire di far fronte ai debiti pregressi.

In conclusione, in base al combinato disposto degli artt. 12 co. 2 L. 3/12, 124 bis TUB, deve ritenersi che i ricorrenti-sovraindebitati, avendo domandato l'accesso al

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

mercato creditizio tramite intermediari qualificati titolari di un ufficio di diritto privato e, quindi, della funzione di fornire un servizio di consulenza finanziaria, non hanno tenuto una condotta colposa nella stipula dei contratti di finanziamento che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento.

9. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

L'Organismo di Composizione della Crisi, tra i suoi compiti, deve relazionare all'Organo Giudicante anche in merito alla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni.

A tale fine sono stati esaminati i dati registrati alle Banche dati consultate dai quali è emerso il regolare pagamento delle rate scadute dalla data di accensione di ogni prestito/mutuo fino al 30.04.2012.

Si rileva inoltre che di debiti tributari così come certificato dalla Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione, sono per la quasi totalità, riferiti a tributi di natura locale e/o multe.

Gli elementi su esposti provano la diligenza del debitore che, fin quando ha potuto, nonostante la debitoria, ha faticosamente adempiuto alle proprie obbligazioni con il reddito mensile, senza ricorrere ad ulteriori forme di finanziamenti che avrebbero sortito solo l'effetto di aggravare la propria esposizione debitoria.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

10. INESISTENZA DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

E' pertanto possibile evincere, dall'esame della documentazione depositata con la proposta di piano del consumatore e dalle informazioni riferite direttamente dall'istante, che i Sig.ri NATELLI e BUONO non hanno posto in essere atti in frode ai propri creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere.

11. EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DI DISPOSIZIONE

Nell'ultimo quinquennio, come risulta dalla ispezione generale ipotecaria e dalle informazioni assunte, non risultano atti di disposizione compiuti dai soggetti debitori negli ultimi 5 anni.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

12.STATO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA R.G. n. 478/2017

Pende dinanzi il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere procedura esecutiva recante rge n.478/2017. Alla data di presentazione del Piano trovasi al terzo tentativo di vendita con data fissata al 04.12.2019 al prezzo di base d'asta di € 118.125,00 e possibilità di partecipazione con una offerta minima di 88.594,00.

13. SINTESI DELLA PROPOSTA DEL PIANO DEL CONSUMATORE

I sig.ri Natelli e Buono, in ottemperanza alla legge n. 3/ 2012 e successive modifiche hanno proposto un Piano del consumatore ex art. 12 - bis e ss quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio nella operazione di ristrutturazione dei propri debiti e conservare l'unico immobile di proprietà che rappresenta la dimora del nucleo familiare.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 16 anni di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale dei crediti in prededuzione del compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

procedura quali pubblicità, F23 per trascrizione decreto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, ecc.;

- Il pagamento integrale e in prededuzione del compenso professionale per l'attività svolta dall. Avv. Ciro Palladino;
- Il pagamento integrale e in prededuzione del credito nei confronti del Condominio Residenza La Fenice;
- Il pagamento parziale a saldo e stralcio, nella misura del 20% del creditore Agenzia delle Entrate Riscossione;
- Il pagamento del Creditore privilegiato UNICREDIT SPA nella misura del 40% del credito.

La proposta contempla la messa a disposizione dei creditori delle proprie entrate mensili (ad eccezione della quota di reddito necessaria al sostentamento che si quantificano in € 800,00) che ammontano attualmente ad euro 1.300,00 circa derivanti da reddito di lavoro dipendente del Sig. Natelli Gennaro oltre alla indennità NASpl del figlio Natelli Simone.

Il ricorrente, dunque, propone di soddisfare tutti i creditori assegnando agli stessi la somma mensile di € 500,00 dal mese successivo all'omologa del presente piano e per i successivi 192 mesi fino a dicembre 2036.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Il ricorrente inoltre mette a disposizione del ceto creditorio la somma di euro 16.000,00 (presumibile realizzo) che si ricaverà dalla vendita del box auto di mq 16 riportati nel N.C.E.U. al foglio 5, p.lla 5161, sub 40, non oggetto della procedura esecutiva RG 478/2017.

A tal fine si renderà necessaria la nomina da parte del Tribunale di un liquidatore/gestore del patrimonio, in possesso dei requisiti ex art. 28 R.D. 267/1942 come sancito dall'art. 7 comma 1 della Legge 3/2012.

Pertanto, il piano di pagamento che i Signori Natelli e Buono sottopongono al vaglio del Tribunale è il seguente:

Creditore	Tipologia debito	Privilegio	Importo debito	Importo da pagare	% soddisfo
SPESA OCC	Spese di giustizia	Prededuzione	€. 4.072,80	€. 4.072,80	100 %
SPESE Avv. Palladino	Spese di giustizia	Prededuzione	€. 3.600,00	€. 3.600,00	100 %
Condominio Residenza La Fenice	Oneri condominiali	Prededuzione	€. 2.231,19	€. 2.231,19	100 %
Ag.Entrate Riscossione	Debiti di natura mista	Chirografario	€. 8.935,98	€. 1.787,19	20 %
UNICREDIT BANCA	Mutuo - quota int.	Privilegio - ipotec.	€. 246.187,50	€. 100.308,82	40,74 %
TOTALE			€. 375.263,11	€. 112.000,00	

Dott. Michele Ingicco
 Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
 Tel. 0823 969 302
 e-mail: studioingicco@gmail.com
 pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

14. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE

Lo scrivente è chiamato a valutare, ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, anche la convenienza del Piano del Consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dell'immobile oggetto della procedura esecutiva, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Secondo quanto si verifica normalmente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del prezzo del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l'ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto. Difatti, ciò è proprio quanto si è verificato nel caso di specie. Si ricordi che la procedura esecutiva R.G. 478/2017 avente ad oggetto l'immobile di proprietà dei ricorrenti, si trova al terzo tentativo di vendita, con possibilità di partecipare con un'offerta minima pari ad euro 88.594,00.

Come tale, considerando le dinamiche e talvolta le logiche speculative che governano le vendite coattive (assai raramente si perviene all'aggiudicazione in

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

sede di primo tentativo, ma ciò accade solo all'esito del secondo/terzo con possibilità di presentare offerte minime pari al 75% del prezzo base), con riferimento al caso che ci occupa, si addiverrebbe per il creditore ipotecario, ad un soddisfacimento attraverso l'omologa del piano del consumatore, in misura assai prossima se non addirittura maggiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

Alla luce di ciò, il credito di Unicredit Spa verrebbe plausibilmente ad essere soddisfatto dall'esecuzione del Piano in misura di certo non inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria: infatti il valore di base d'asta del terzo tentativo di vendita è pari a in circa € 118.125.00. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di €100.308,82 offerto in proposta a Unicredit appare addirittura migliorativo rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva.

Per quanto attiene al debito nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione, si fa presente che, nel caso che ci occupa, il ricorrente avrebbe potuto definire il proprio debito con Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso lo strumento previsto dal D.L. 119/2018, ovvero il c.d. "saldo e stralcio delle cartelle". **In tal modo avrebbe corrisposto alla stessa una somma di sicuro minore rispetto a quella che il ricorrente è in grado di offrire attraverso il Piano del Consumatore così come**

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

formulato. La normativa in questione prevedeva, solo per le persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, possa esserci una riduzione delle somme dovute nelle ipotesi di carichi tributari. L'adesione a quest'ultima sanatoria consentiva, infatti, l'abbattimento integrale delle sanzioni e degli interessi di mora e il versamento del capitale in misura ridotta e variabile a seconda della classe di Isee del debitore (il valore dell'imposta da versare può essere ridotto sino all'84%). Ma non è tutto. Rientravano infatti nell'agevolazione della predetta misura fiscale, anche i soggetti in stato di sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 3/2012), i quali, infatti, ai sensi dell'art.1, co.188, L. 145/2018 avevano la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, e che, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, avevano avviato la procedura di liquidazione dei beni di proprietà, nell'ambito della disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento. Nel caso di specie, trattandosi di un piano "misto"(è prevista anche la liquidazione di un bene), l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi da ritardata iscrizione sarebbe stato pari al 10% di quello dovuto.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

15. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE A CORREDO DELLA PROPOSTA

Lo scrivente Dott. Ingicco Michele, in qualità di gestore, ai fini del perfezionamento della proposta di piano del consumatore, è tenuto a rilasciare giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ai sensi della L. n. 3/2012. A conclusione della presente relazione ex art.9, comma 3-bis, L.n.3/2012, e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto

RILEVATO

- che è stata esaminata la proposta di Piano del consumatore ex art.12-bis e ss L. n.3/2012 che prevede da parte dei Sig.ri Natelli Gennaro e Buono Concetta il pagamento dei creditori con il proprio stipendio e con la vendita di un box auto;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art.12 - bis L. n.3/2012;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori; che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del sovra indebitato;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamento dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli o non permettano, in via prognostica, l'esecuzione del piano del consumatore come proposto ai creditori;

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012.

16. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA FATTIBILITA' DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 - 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

E' stata presa in considerazione l'ipotesi alternativa della liquidazione del patrimonio immobiliare del debitore e questa simulazione è risultata nel complesso meno conveniente rispetto al pagamento delle rate previste nel Piano del Consumatore con riferimento alla tempistica dei pagamenti che si andrebbero ad eseguire in favore dei creditori.

Con l'omologazione del Piano del Consumatore il debitore provvederà al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

Il Sig. Natelli Gennaro a garanzia del Piano del consumatore in questione propone un credito liquido ed esigibile, riscosso mensilmente e rappresentato dallo stipendio nonché la vendita del box auto dettagliatamente indicato nel Piano.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, il sottoscritto dott. Michele Ingicco, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta e al Registro dei Revisori Legali,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori Sig.ri Natelli – Buono e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano del Consumatore predisposto dal debitore,

ATTESTA

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

Con osservanza.

Caserta 13/11/2019

Il gestore della crisi

Dott. Michele Ingicco

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Allegati

1. Istanza nomina gestore da parte dei Sig.ri Natelli e Buono;
2. Nomina gestore e accettazione incarico;
3. Documenti di riconoscimento dei ricorrenti;
4. Certificazione di stato di famiglia;
5. Atto di mutuo Ipotecario;
6. Schema di rinegoziazione di mutuo ipotecario;
7. Piano di ammortamento;
8. Risultanze catastali ed ispezione ipotecaria;
9. Visure protesti;
10. Visura persona cariche e qualifiche;
11. Valutazione immobile box auto;
12. Estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
13. Risposta centrale rischi Banca D'Italia;
14. Risposta Centrale di Allarme Interbancaria;
15. Risposta Consorzio Tutela Credito;
16. Atti procedimento esecutivo RGE 478/2017;
17. Lettera di assunzione e Comunicazione UniLav Natelli Gennaro;
18. Risposta INPS indennità di disoccupazione NAsPi Natelli Simone;

Dott. Michele Ingicco
Via Giardini n. 10 – 81043 Capua (Ce)
Tel. 0823 969 302
e-mail: studioingicco@gmail.com
pec: michele.ingicco@commercialisticaserta.it

Studio Legale Palladino

Via Biancardi, 22 - 80027 Frattamaggiore (NA)

Tel. & Fax 081.836.95.76 – 081.831.08.66 - 3494338432

e-mail: fislex1@libero.it - pec: ciropalladino@avvocatinapoli.legalmail.it

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Procedura della Crisi da Sovraindebitamento
R.G. n. 06/2019 – Giudice dott.ssa Di Salvo Rita
Natelli Gennaro – Buono Concetta

RICHIESTA DI PUBBLICITA' SUL SITO INTERNET

ECC.MO SIG. PRESIDENTE

Il sottoscritto Avv. **Ciro Palladino** C.F. PLLCRI77E06D789D, quale procuratore e difensore dei **Sig.ri NATELLI GENNARO**, C.F. NTLGNR62H09F839H, nato a Napoli 09/06/1962 res.te in San Nicola La Strada alla Via Grotta n.57 e **BUONO CONCETTA**, C.F. BNUCCT68T65F839D, nata a Napoli il 25.12.1968, entrambi res.ti in San Nicola La Strada alla Via Grotta n.57, in virtù di procura rilasciata in atti

ESPONE

- di aver presentato nell'interesse dei suoi assistiti in data 21.06.2019 presso l'OCC dell'ODCEC di Caserta istanza per la nomina del gestore della crisi da sovra indebitamento;
- che con provvedimento del 16.07.2019 nell'ambito del procedimento n.10/2019, il Referente dott. Pietro Raucci nominava quale gestore il dott. Michele Ingicco con studio in Capua alla Via Giardini n.10;
- che ricorrevano e ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

- risultano qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
- risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
- non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

- che la documentazione a corredo dell'istanza ex art. 15 co. 9 legge 3/2012 ha permesso di ricostruire la situazione debitoria, l'elenco dei crediti nonché, le fonti reddituali per sostenere il rientro dei debiti contratti dai consumatori. Dall'esame della documentazione appare, quindi, evidente che i ricorrenti abbiano i requisiti per accedere alla procedura da sovraindebitamento.

- che il professionista incaricato Dott. Michele Ingicco ha difatti svolto il proprio ruolo mediante il deposito in data 14.11.2019 della Relazione particolareggiata ex articolo 9, comma 3 – bis Legge 27.01.2012 n. 3 dalla quale si evince sia il **GIUDIZIO POSITIVO** sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012 sia **L'ATTESTAZIONE** sulla veridicità dei dati esposti e la **FATTIBILITA'**e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012;

- che in data 19.11.2019, veniva iscritto a ruolo “ricorso per la omologa del piano del consumatore e pedissequa istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare”, rubricato al numero 06/2019 – registro Procedure Concorsuali;

➤ - che il Giudice Delegato, dott.ssa Di Salvo Rita, con provvedimento del 25.11.2019 ha “*Dichiarato aperta la procedura di cui all’art.10 e ss. della legge 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovra indebitamento; fissato l’udienza di comparizione del 30.1.20 oltre 11:00 al fine di omologare il piano del consumatore come proposto; disposto curarsi la notifica a cura degli istanti ai creditori indicati nel piano; disposto, ai sensi dell’art.10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili; **disposto che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento sul sito internet del Tribunale adito.***”

Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

AVANZANO FORMALE

RICHIESTA DI PUBBLICITA' SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE

della domanda del debitore e del decreto di fissazione di udienza per la data del 30.01.2020.
Frattamaggiore li, 29.11.2019

Avv. Ciro Palladino

Studio Legale Palladino

Via Biancardi, 22 - 80027 Frattamaggiore (NA)

Tel. & Fax 081.836.95.76 – 081.831.08.66 - 3494338432

e-mail: fislex1@libero.it - pec: ciropalladino@avvocatinapoli.legalmail.it

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Organismo di Composizione della Crisi OCC ODCEC Caserta Gestore Dott. Ingicco Michele Natelli Gennaro – Buono Concetta

ISTANZA DI RICHIESTA DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE ex. L. 3/2012 E CONTESTUALE SOSPENSIONE PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

Il sottoscritto Avv. **Ciro Palladino** C.F. PLLCRI77E06D789D, quale procuratore e difensore dei **Sig.ri NATELLI GENNARO**, C.F. NTLGNR62H09F839H, nato a Napoli 09/06/1962 res.te in San Nicola La Strada alla Via Grotta n.57 e **BUONO CONCETTA**, C.F. BNUCCT68T65F839D, nata a Napoli il 25.12.1968, entrambi res.ti in San Nicola La Strada alla Via Grotta n.57, in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto

ESPONE

- di aver presentato nell'interesse dei suoi assistiti in data 21.06.2019 presso l'OCC dell'ODCEC di Caserta istanza per la nomina del gestore della crisi da sovra indebitamento;
- che con provvedimento del 16.07.2019 nell'ambito del procedimento n.10/2019, il Referente dott. Pietro Raucci nominava quale gestore il dott. Michele Ingicco con studio in Capua alla Via Giardini n.10;
- che ricorrevano e ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:
 - risultano qualificabili come "consumatori" ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera b) della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012;
 - risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque il ricorrente si trova "*in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
 - non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012;
 - non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
 - non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.
- che la documentazione a corredo dell'istanza ex. art. 15 co. 9 legge 3/2012 ha permesso di ricostruire la situazione debitoria, l'elenco dei crediti nonché, le fonti reddituali per sostenere il rientro dei debiti contratti dai consumatori. Dall'esame della documentazione appare, quindi, evidente che i ricorrenti abbiano i requisiti per accedere alla procedura da sovraindebitamento.
- che il professionista incaricato Dott. Michele Ingicco ha difatti svolto il proprio ruolo mediante il deposito in data 14.11.2019 della Relazione particolareggiata ex articolo 9, comma 3 – bis Legge 27.01.2012 n. 3 dalla quale si evince sia il **GIUDIZIO POSITIVO** sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art.9, comma 3-bis lette) della l. n.3/2012 sia **L'ATTESTAZIONE** sulla veridicità dei dati esposti e la **FATTIBILITA'**e convenienza del Piano del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27/01/2012.

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE

Allo stato la procedura è gravata da procedimento esecutivo immobiliare di cui R.G.E. 478/2017 G.E dott.ssa Linda Catagna con prossima vendita all'asta – TERZA – il giorno 04.12.2019.

La presente istanza di sospensione viene formulata in virtù di quanto stabilito dall'art. 10, lettera c) della L. 3/2012 secondo cui "il Giudice con la fissazione dell'udienza di omologazione dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".

Risulterebbe evidente che la prosecuzione del procedimento di esecuzione forzata possa anche pregiudicare la fattibilità del piano del consumatore, infatti l'unico bene appartenente alla famiglia Natelli-Buono è costituito dalla prima casa ove vi dimorano stabilmente. La relativa vendita quindi, appesantirebbe l'esposizione finanziaria della famiglia ricorrendo alla locazione di altro immobile ove il canone di locazione conseguente, finirebbe per pregiudicare la fattibilità del piano stesso in una condizione già critica per i ricorrenti. Alcuni tribunali tra l'altro si sono espressi in maniera favorevole a tali richieste (Tribunale di Brescia – ordinanza del 23/07/2015 procedimento di composizione della crisi n. 10/2015); (Tribunale di Trani – G. E. – luglio/2017); (Tribunale di Lodi – 01/10/2013 – Tribunale di Catania 24/06/2013 – Tribunale di Rimini 15/12/2015).

Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti, come sopra rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati

PROPONGONO

la soddisfazione dei creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel Piano del Consumatore la cui fattibilità è attestata dal Gestore della crisi nominato ed in virtù di tutto quanto sopra,

CHIEDONO

che l'Ill.mo Tribunale di Santa Maria Capua Vetere:

- voglia dichiarare aperta la procedura di cui all'art.10 e ss. della legge 3/2012 per la composizione della sopraesposta crisi da sovraindebitamento e fissare con decreto l'udienza di comparizione al fine di omologare il piano del consumatore come proposto;

- voglia disporre, ai sensi dell'art.10 comma 2 della Legge n.3 del 27 gennaio 2012 che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili".

Ai sensi del primo comma dell'articolo 125 (contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) del codice di procedura civile e del comma 1-bis dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni) del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si indicano la PEC: ciropalladino@avvocatinapoli.legalmail.it nonché il numero fax 081.836.95.76 ove ricevere comunicazioni e notificazioni.

Si allegano:

1) Relazione particolareggiata ex articolo 9, comma 3 – bis Legge 27.01.2012 n. 3 con i documenti così come predisposta dall'OCC – ODCEC Caserta.

2) AVVISO DI VENDITA – 04.12.2019

Frattamaggiore li, 15.11.2019

NATELLI GENNARO

BUONO CONCETTA

PROCURA ALLE LITI

Avv. Ciro Palladino

I sottoscritto **Sig. NATELLI GENNARO**, C.F. NTLGNR62H09F839H, nato a Napoli 09/06/1962 res.te in San Nicola La Strada alla Via Grotta n.57, **Sig.ra BUONO CONCETTA**, C.F. BNUCCT68T65F839D, nata a Napoli il 25.12.1968, informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.l.gs n.28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, presa visione e conoscenza del presente atto del cui contenuto in punto di fatto dichiaro di assumere la piena responsabilità, Vi costituisco avvocato e procuratore della società da me rappresentata nella presente procedura, anche in fase di appello nonché nelle fasi esecutive, mobiliari ed immobiliari, presso terzi e fallimentari in ogni loro stato e grado ivi compresi gli eventuali giudizi di opposizione agli atti esecutivi e/o all'esecuzione.

Vi conferisco a tale uopo ogni più ampia facoltà di legge, anche ai sensi del DLGS 196/03, ivi compresa quella di transigere, conciliare, desistere, rinunciare alle domande ed agli atti di giudizio, sottoscrivere gli atti del giudizio, nominare sostituti processuali, proporre atti stragiudiziali di costituzione in mora, accettare pagamenti, incassare e rilasciare quietanze, ritirare titoli, proporre domande riconvenzionali, proporre domande di garanzia o chiamare in causa terzi, intervenire in altri giudizi connessi e/o dipendenti, fare istanza di anticipazione d'udienza o di abbreviazione dei termini a comparire, domande di vendita, assistere a pignoramenti ed incanti, disconoscere documenti, deferire giuramento decisorio o suppletorio.

Ritengo, fin da ora, per rato e fermo il Vs.operato senza bisogno di ulteriore ratifica e conferma.

Eleggo domicilio presso di Voi in Frattamaggiore (NA) alla Via Biancardi, 22.

Gennaro Natelli

X

Concetta Buono

X

Per autentica

Avv. Ciro Palladino

